

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Il Giudice del ### dott.ssa ### in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 3888/2024 Rgn, vertente tra: ### con l'Avv. ### S.R.L., con l'Avv. ### Resistente INPS, CON ###. ###

OGGETTO: retribuzione

E

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha convenuto in giudizio, la soc. ### S.r.l. formulando le seguenti conclusioni: “..previo accertamento che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 22/05/2006 al 20/12/2021, accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario lavorativo pari a 9 ore giornaliere dall'inizio del rapporto fino al 31 gennaio 2008, nonché pari a 5 ore giornaliere dal 1 febbraio 2008 fino al 17 dicembre 2021 e, per l'effetto, condannare la ### S.r.l. (c.f. e p.iva ###), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in ### a.u. di ### n. 21 - 87064 - al pagamento in favore del ricorrente ### della somma complessiva di € 61.585,67 a titolo di spettanze, come differenze retributive, TFR e di ogni natura maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il ### e il ### presso la società ### S.r.l., ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che sarà determinata dall'###mo Giudice in corso di causa, all'esito dell'istruttoria e in ragione delle evidenze documentali, se del caso anche a mezzo di CTU per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo; nella denegata ipotesi in cui ### dovesse ritenere valide le clausole di cui al verbale di conciliazione anche in relazione alle

ore di lavoro svolte ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate tra le parti, si chiede che le stesse clausole, per quanto dedotto in narrativa, vengano dichiarate, rispetto al rapporto extracontrattuale invalide, inefficaci e/o comunque inopponibili all'attuale ricorrente nel presente giudizio avente petitum e causa petendi diversa rispetto al rapporto contrattuale oggetto di conciliazione che prevedeva esclusivamente lo svolgimento di quattro ore lavorative giornaliere per cinque giorni settimanali; condannare la ### S.r.l. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa del presente giudizio" All'uopo deduceva che: diversamente da come era regolarizzato, aveva espletato attività lavorativa da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 pari a 9 ore giornaliere, fino al 31 gennaio 2008, per poi svolgere dal 1 febbraio 2008 fino al 17 dicembre 2021 un'attività lavorativa pari a 5 ore giornaliere dalle ore 8.00 alle 13.00; in data ###, riceveva raccomandata avente ad oggetto il licenziamento per cessazione dell'attività aziendale; in data 20 dicembre 2021 si recava a ### presso la sede sindacale della ### - ### per incontrare il datore di lavoro, la società ### rappresentata dalle ###re ### e ### ed il Dott. ### quale rappresentante sindacale e conciliatore designato dalla ### in tale sede, veniva sottoscritto il verbale di conciliazione avente ad oggetto la somma di € 9.787,92 a titolo di competenze di fine rapporto, ed € 200,00 a saldo e stralcio della transazione; al momento della firma del verbale, faceva inserire la dicitura: "dichiaro di non avere nulla a pretendere per il lavoro avuto con codesta azienda limitatamente alle competenze maturate per le quattro ore di lavoro e per cinque giorni lavorativi settimanali come rappresentato nella documentazione a me consegnata (cedolini paga) con esclusione del pagamento per il mese di novembre e tredicesima 2021"; in data 21 dicembre 2021 inviava una comunicazione, al solo sindacato ### - ### nella quale chiedeva l'annullamento del verbale di conciliazione, senza spiegarne i motivi; in data 1 aprile 2022 inviava, a mezzo PEC alla società ### nonché a mezzo raccomandata, alle amministratrici, la richiesta delle differenze retributive relative al rapporto di lavoro, senza menzionare la richiesta di annullamento del verbale di

conciliazione; in data 6 aprile 2022 riceveva, in risposta alla sua richiesta, il diniego di qualsiasi differenza retributiva avanzata, poiché aveva sottoscritto il verbale di conciliazione; In data 12 maggio 2022 il ricorrente promuoveva il tentativo di conciliazione presso la sede sindacale della ###, ###, ### senza menzionare la richiesta di annullamento del verbale di conciliazione; tale tentativo non trovava riscontro, come da risposta della ### del 16 maggio 2022.

Costituitasi la parte resistente eccepiva che, a seguito di ricorso di lavoro, iscritto al n. 3037/22 RG dinanzi a ### era stata già pronunciata sentenza n. 1945/23, pubblicata il 29 novembre 2023 e divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

Chiedeva, dunque rigettarsi il ricorso e dichiarare la temerarietà della lite instaurata, con condanna alle spese.

§§§§ Giova premettere che, il ricorso odierno è di tenore identico rispetto a quello precedentemente presentato nel giudizio n. 3073/22 RG, per cui si ripropongono le medesime considerazioni. Peraltro, le richieste odierne non hanno ad oggetto solo i mesi di novembre e dicembre 2021, cui si fa riferimento dell'accordo transattivo, ma rimettono in discussione l'intero periodo lavorativo, nonostante nell'accordo non si rinvenga alcuna riserva esplicita di agire in giudizio per spettanze afferenti al medesimo rapporto di lavoro.

La res controversa è interamente oggetto di un verbale di conciliazione sindacale stipulato in data ### tra il ricorrente e la resistente, alla presenza e assistenza del rappresentante sindacale e conciliatore designato dalla ### (doc. n. 3 allegato al ricorso); conciliazione sindacale sottratta all'azione di annullamento disciplinata dall'art. 2113. È opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi; il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o transazione se successiva alla cessazione stessa. La

mancata impugnazione della rinuncia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità.

La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame.

Sulle conciliazioni raggiunte in sede sindacale.

A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113, ultimo co., c.c.); considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo. La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.

Quanto alla doglianza circa l'ineffettività del ruolo svolto dal rappresentante sindacale, deve preliminarmente rilevarsi la genericità della deduzione, atteso che nessuna doglianza specifica il ricorrente muove non precisando a quali necessarie attività il rappresentante sindacale sarebbe venuto meno, oppure di quale assistenza avrebbe avuto bisogno, in che momento, ed in cosa sarebbe consistita l'omissione del rappresentante sindacale che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe indotto lo stesso ad avanzare richieste economiche differenti; peraltro, si noti che, nella conciliazione in oggetto, come si legge nel verbale, il datore di lavoro ha rinunciato espressamente all'assistenza del proprio rappresentante sindacale.

Ad ogni modo, non è riscontrabile una ineffettività dell'assistenza.

Al contrario, risulta dall'accordo stipulato, che vi sia stata un'ampia discussione preliminare, nonché che il lavoratore sia stato reso edotto dal rappresentante sindacale della non impugnabilità dell'accordo transattivo.

Ciò posto, premesso che in ricorso non si prospetta precisamente un vizio di invalidità della conciliazione in questione (il ricorrente parte dal presupposto di aver già validamente annullato la conciliazione sottoscritta in sede sindacale), deve ritenersi l'inammissibilità dell'odierna domanda giudiziale in ragione della accettazione da parte del ricorrente della somma ivi prevista - in via transattiva - con contestuale rinuncia, a qualsiasi azione o pretesa, promossa o promovenda, presente e futura in qualsiasi maniera riconducibile al rapporto di lavoro; il tutto a fronte della corresponsione da parte della società resistente a titolo di transazione, della somma indicata; risulta, infatti, che al ricorrente è stato corrisposto quanto dovuto (v. ricevuta bonifico del 21/12/2021 di € 10.724,92 fascicolo resistente), né il lavoratore ha mai dichiarato di trattenere tali somme in acconto.

Per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore contenute in verbali di conciliazione sindacale sono, sì, impugnabili se l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali non sia stata effettiva (consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinuncia), ma sempre che il lavoratore a sua volta abbia allegato e provato detta ineffettività.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16154/2021 esprime il proprio orientamento secondo il quale la presenza del sindacalista, nell'ambito di conciliazione in sede protetta, fa presumere l'effettività dell'assistenza al lavoratore e dunque la validità ed efficacia degli atti aventi ad oggetto rinunce e transazioni. In particolare "in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede ### sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale

diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617)". Dunque, "premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858).

Il ricorrente non ha sollevato in quella sede alcuna riserva a verbale e non ha fornito alcun elemento di prova al fine di superare la presunzione di effettiva assistenza sindacale in sede di sottoscrizione del verbale; a contrario risulta che il conciliatore sindacale fosse presente ed abbia svolto la propria funzione garantista.

Va infatti sottolineato che il ricorrente non ha impugnato l'atto in questione né avvalendosi dell'art. 2113 c.c. (salva poi la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione in sede giudiziaria), né avvalendosi dei normali mezzi di annullamento che non vengono soppiantati dall'azione ex art. 2113 c.c. Infatti, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti; pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di

transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. Ad ogni modo, salvo il rilievo assorbente della rilevata inoppugnabilità, per completezza si sottolinea che, dalla prospettazione dei fatti, non si evince alcun vizio od erronea formazione della volontà.

Al contrario, essendo pacifica la percezione degli importi indicati nel verbale, proprio l'interesse del lavoratore al pagamento fa supporre un preciso accordo di reciproca convenienza tra la parte datoriale - che vuole evitare il contenzioso - ed il lavoratore, che ha già cessato la sua prestazione: tale reciproco monetizzabile e monetizzato interesse esclude in radice che il dipendente sia stato indotto in errore o che abbia subito una coazione.

Il ricorrente ha depositato una missiva, datata 21/12/2021, nel quale chiedeva di far decadere l'accordo sottoscritto senza specificarne il motivo. Non risulta che tale missiva sia stata mai inviata alla odierna resistente, che pure era parte dell'accordo. Nel presente giudizio (e a prescindere dalla ammissibilità dell'impugnazione stessa), il ricorrente non ha impugnato il verbale di conciliazione in questione (cfr. narrativa del ricorso e conclusioni).

Non vi è prova di una situazione che abbia in qualche modo determinato o contribuito a determinare uno squilibrio a favore del datore di lavoro, incidendo sulla libera determinazione della volontà del lavoratore a sottoscrivere l'accordo transattivo o a limitarne la comprensione della portata e delle conseguenze.

Invero, il ricorso è carente in punto di fatto, non indicando in che tempi, con quali modalità e da chi eventuali omissioni siano state esercitate, né in che modo abbiano potuto determinare un consenso, che diversamente non si sarebbe prestato. Dunque, nessuna coartazione, neppure morale, è emersa in danno al ricorrente. Il lavoratore è stato adeguatamente edotto del contenuto e delle conseguenze della propria sottoscrizione.

Il tenore dell'accordo conferma che il ricorrente era stato informato dal sindacalista della non impugnabilità del verbale, una volta sottoscritto l'accordo, che era stata fatta ampia discussione ed esame degli elementi di fatto e di diritto, che il lavoratore ha

ritenuto congruo l'importo a lui offerto a titolo transattivo per le richieste di cui all'oggetto, avendolo concordato con il datore di lavoro.

Nelle missive allegate il ricorrente non fa mai riferimento al verbale di conciliazione del 20 dicembre 2021, a carenza di assistenza sindacale o a nullità del verbale. Oltre alla comunicazione scritta dal ricorrente del 21 dicembre 2021, che non risulta essere stata trasmessa alla società resistente, nella corrispondenza intercorsa (contenente la richiesta di differenze retributive già oggetto della transazione) il ricorrente non fa menzione della contestazione dell'accordo raggiunto tra le parti, neanche a seguito dei riscontri della resistente.

Nel ricorso si presuppone che il verbale di conciliazione sia nullo, nelle conclusioni non vi è alcuna domanda di accertamento della nullità dell'accordo, né alcuna richiesta di annullamento del verbale di conciliazione sindacale del 20 dicembre 2021; né sono articolate richieste istruttorie volte ad accertare la presunta mancanza di assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa, né volte ad accertare l'esistenza di "dolo omissivo" prospettato dal ricorrente. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto degli artt. 2113 cc e 411 c.p.c., la rinuncia ai diritti maturati dal ricorrente determina la preclusione di ogni verifica processuale sui fatti che avrebbero asseritamente generato le spettanze di cui si chiede il pagamento, dal momento che, stante l'ampia portata della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione che possa trovare causa nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, quei medesimi fatti non possono essere più esaminati, vanificandosi, diversamente, l'accordo di conciliazione.

Dunque, a fronte di tali risultanze anche la prova testimoniale si palesa del tutto irrilevante.

Ne consegue che la domanda giudiziale proposta deve essere dichiarata inammissibile, assorbita ogni altra domanda ed eccezione.

Non vi sono elementi che dimostrino la malafede del ricorrente, per cui si applica il generale principio di soccombenza.

P.Q.M.

di CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.